



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

INTESA
ogni documento avente come Parti contraenti una Regione o Provincia Autonoma italiana e un Ente omologo straniero

Base giuridica:

Art. 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003 (c.d. legge “La Loggia”).

“Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale (...)”.

Le Regioni o Province Autonome sono tenute a rispettare:

- gli indirizzi di politica estera italiana;
- i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario;
- gli obblighi internazionali, le linee e gli indirizzi di politica estera italiana;
- a non assumere impegni dai quali derivino obblighi ed oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all’art. 114, primo comma, della Costituzione.

Titolare della procedura è il DARA. Il MAECI (Ministero Affari Esteri e cooperazione internazionale) dà un parere obbligatorio per quanto di propria competenza.

Procedura:

La Regione o Provincia Autonoma invia al DARA e al MAECI per conoscenza il testo dell’Intesa ai fini delle eventuali osservazioni.

Il DARA, sulla base dei pareri di tutte le Amministrazioni interessate, comunica alla Regione e Provincia Autonoma eventuali osservazioni. La Regione o Provincia Autonoma è tenuta a recepirle emendando il testo e informandone la controparte per il relativo consenso. Il testo emendato e condiviso dovrà essere quindi restituito dalla Regione o Provincia Autonoma al DARA e, per conoscenza, al MAECI (DGSP, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, Ufficio VII). Ove nulla osti sulla conformità del testo emendato ricevuto, il DARA comunica alla Regione o Provincia Autonoma e per conoscenza all’Ufficio VII MAECI, l’autorizzazione alla sottoscrizione del documento emendato.

Tempi: 30 gg. dalla data di ricezione della bozza di Intesa, termine che si interrompe e si rinnova nel caso in cui vi siano osservazioni. Decorso, invece, il predetto termine senza che il DARA si esprima, si applica la regola del silenzio-assenso.

Sarà utile che l’Ente Territoriale invii una copia dell’Intesa firmata alle istituzioni che ne hanno curato l’istruttoria.

Ad ogni buon fine si fornisce un modello di **“INTESA standard”** come linea guida formale e sostanziale, contenente altresì le clausole obbligatorie richieste.